

Allegato B) al n. 95 di Racc. e n. 111 di rep.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E.T.S.

TITOLO I

**DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO E FINALITA' - OGGETTO -
ISCRIZIONE**

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, degli artt. 14 e ss. del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione riconosciuta denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CERINCOMUNE ASSOCIAZIONE E.T.S.", o in forma abbreviata "CERINCOMUNE ASSOCIAZIONE E.T.S." (di seguito "Associazione"), costituente Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023 e s.m.i., delle Regole operative del GSE del 25 febbraio 2024 come aggiornate il 16 luglio 2025 e dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel.

L'associazione è un ente del terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto.

L'uso dell'acronimo E.T.S., così come l'ottenimento della personalità giuridica, sono sospesi e condizionati all'avvenuta iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la loro conservazione è subordinata al permanere della detta iscrizione.

Articolo 2 - Durata

L'associazione ha durata illimitata salvo che intervenga una causa di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

Articolo 3 - Sede

L'associazione ha sede nel Comune di Scorzè (VE), con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Articolo 4 - Scopi, finalità e principi fondamentali dell'Associazione

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett. e) Codice del Terzo Settore, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili per fini di

autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una Comunità energetica rinnovabile (di seguito anche "Comunità" o semplicemente "CER"), come definita dall'art. 2 lett. p) D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della Direttiva europea n. 2018/2001 (c.d. "Direttiva RED II" - art. 22) ivi compreso l'art. 42 bis d.l. 162/2019 e dall'art. 3 comma 3 D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 210, di recepimento della Direttiva europea n. 2019/944 (c.d. "Direttiva IEM" - art. 16), degli artt. 8, 9, 30, 31, 32 e ss. D.Lgs. n. 199/2021 e dell'art. 14 D.Lgs. n. 210/2021, dal Decreto MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 414 del 07.12.2023 con successive modifiche e integrazioni e relativi provvedimenti attuativi, attraverso il quale è stato approvato, all'Allegato 1, il Decreto CACER e TIAD contenente le Regole Operative GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, nonché da tutte le delibere presenti e future dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "A.R.E.R.A.") di regolamentazione e aggiornamento dei meccanismi di incentivazione ed economici, dei provvedimenti A.R.E.R.A. di attuazione del Capo I Titolo IV D.Lgs. n. 199/2021 e dell'art. 14 D.Lgs. n. 210/2021, svolgendo tutte le attività dalle citate norme consentite.

L'Associazione rispetta i principi e le regole delle CER, come di volta in volta esistenti e quindi non potrà essere composta da meno di due associati facenti parte della stessa configurazione di autoconsumo in qualità di clienti finali o di produttori (soggetti titolari di almeno due punti di connessione distinti a cui siano rispettivamente collegati un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP).

L'Associazione dovrà essere proprietaria o avere la disponibilità ed il controllo, in forza di un valido titolo giuridico, di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle costituenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 117/2017, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, e quindi nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti dal DM 107/2021 ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o sostituzioni. Pertanto saranno valutate di volta in volta tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Tra le possibili attività diverse che l'Associazione

potrà svolgere vi è la cessione di energia verso corrispettivo, nel rispetto della disciplina relativa agli enti del terzo settore. Inoltre, si dà atto che:

a) l'obiettivo prevalente dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi associati e alle aree locali in cui essa opera, e non quello di ottenere profitti economici o finanziari;

b) l'Associazione è un soggetto di diritto autonomo e indipendente e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente ai propri associati che possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione/UP detenuti dalla Comunità;

c) l'Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria a condizione che le eventuali imprese siano PMI e che la partecipazione alla Comunità non costituisca per esse l'attività commerciale e/o industriale principale;

d) la partecipazione degli associati all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia; gli associati possono in ogni momento uscire dalla configurazione e dunque dall'Associazione fermo restando, che l'associato che si era assunto degli impegni in ordine agli investimenti sostenuti dall'Associazione tramite appositi accordi, in caso di recesso anticipato, potrà vedersi richiedere dall'Associazione di adempiere comunque agli impegni assunti;

e) il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa viene individuato tramite apposito Regolamento in cui verranno definiti anche i criteri da assumere alla base di tale riparto, e in mancanza, il soggetto delegato è individuato nell'Associazione stessa in persona del suo Presidente; nel caso fossero capo alla Comunità più configurazioni possono essere individuati diversi soggetti delegati;

f) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentaria, rispetto a quella determinata in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole operative GSE 23.02.2024 contenute nel Decreto CACER, sarà utilizzato per i soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione, per raggiungere i suoi scopi, intende promuovere:

1. la produzione, lo scambio e l'accumulo di energia rinnovabile

ai fini dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e della riduzione della povertà energetica e sociale;

2. la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

3. costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile (CER), aggregando utenze private e pubbliche, anche al fine di essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;

4. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n. 727/2022 e successive modificazioni, del Decreto CACER e TIAD contenente le Regole Operative GSE del 23.02.2024 anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali;

5. sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile e al risparmio energetico, all'aumento dell'efficienza energetica, e alla costruzione di un uso equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;

6. avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;

7. avviare la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al GSE;

8. stipulare accordi e convenzioni con l'A.R.E.R.A., con il GSE e con i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;

9. prestare qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 5 - Oggetto dell'Associazione

In linea con gli scopi di cui all'articolo precedente, oggetto dell'Associazione sono una o più delle seguenti attività:

1. produrre, consumare, immagazzinare e condividere l'energia elettrica rinnovabile anche mediante la realizzazione di impianti alimentati tramite fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;

2. svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del D.Lgs. 199/2021;

3. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
 4. promuovere interventi di efficienza energetica e interventi integrati di domotica;
 5. promuovere l'adesione alla Comunità da parte di titolari di impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile nuovi o già esistenti fermo il fatto che, per questi ultimi, le domande di incentivo per il servizio di autoconsumo diffuso andranno presentate nella misura consentita dall'ordinamento ovverosia non superiore al 30% (trenta per cento) della potenza complessiva di pertinenza capo alla Comunità stessa ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. d) D.Lgs. n. 199/2021 così come conformato dalle Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD, e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi nel tempo vigenti;
 6. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile, prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Comunità, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 199/2021, dell'art. 14 commi 7 e 8 D.Lgs. n. 210/2021, secondo le Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali;
 7. stipulare convenzioni con l'A.R.E.R.A. al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo dell'energia e l'accesso ai mercati dell'energia;
 8. produrre e/o gestire ed amministrare altre forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, finalizzate all'utilizzo da parte degli associati;
 9. offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri associati;
 10. gestire i rapporti con il GSE;
 11. monitorare la produzione e i consumi dei partecipanti con finalità di verifica e di rendicontazione;
 12. accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo o da apposito Regolamento.
- Inoltre, nel rispetto delle proprie finalità e del proprio oggetto sociale, l'Associazione:
- a) può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi e per gli effetti di ogni norma applicabile alle comunità energetiche rinnovabili;
 - b) può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari di qualsiasi natura e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie;

c) è autonoma ed è effettivamente controllata dagli associati;
d) potrà essere indicata dagli associati come referente della Comunità presso il GSE e potrà assumere mandato per la presentazione di tutte le domande ed istanze previste dalla normativa di riferimento; il mandato sarà comunque conforme ai modelli dello stesso GSE e includerà il diritto di sub delegare le singole attività.

Sono inoltre da considerarsi attività strumentali, accessorie o connesse al conseguimento degli scopi dell'Associazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e come tali esercitabili solo nei limiti e alle condizioni di cui al DM 107/2021 e successive modifiche e integrazioni:

i) la vendita dell'energia elettrica rinnovabile tramite accordi di compravendita, direttamente o mediante aggregazione, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 199/2021 e ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 210/2021, nonché delle Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD;

ii) l'offerta di servizi ancillari e di flessibilità nel campo della produzione e della condivisione dell'energia, ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. f) D.Lgs. n. 199/2021, nonché delle Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD;

iii) l'attività di stimolo all'educazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

iv) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento e delle iniziative da attivare o ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

v) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private;

vi) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di pratiche energetiche sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

vii) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi, campagne e diffusione dei risultati;

viii) l'attività di carattere editoriale o di ricerca scientifica. Inoltre, sempre in via strumentale e sussidiaria ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, ma solo ed esclusivamente nei limiti di legge e della normativa regolamentare applicabile, tra cui il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021, l'Associazione può svolgere operazioni di carattere commerciale, economico e finanziario, dirette a favorire l'installazione di impianti e strumenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per la crescita e lo sviluppo dell'Associazione stessa e per quella degli associati, fermo restando che non potranno

comunque essere svolte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili e, più in generale, le attività commerciali con fini di lucro, se non, come detto, in via strettamente accessoria e strumentale; qualora tali attività dovessero assumere carattere non occasionale, l'Associazione si doterà di partita IVA, aderendo al relativo regime fiscale e contabile. Il superamento dei limiti di legge e della normativa regolamentare, senza il rientro previsto dalla stessa, potrà comportare la perdita della qualifica di ETS.

È in tutti i casi tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e la distribuzione di utili, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS, si qualificherà come ente non commerciale del terzo settore (E.T.S.) senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

L'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore; nel caso in cui tali attività dovessero essere rese non occasionali il/i volontario/i verrà/anno iscritto/i in un apposito registro. Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 Codice del Terzo Settore.

L'associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Articolo 6 - Attribuzione di codice fiscale e iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.)

L'Associazione è dotata di codice fiscale già richiesto all'Agenzia delle Entrate e dovrà sempre esserne dotata.

L'Associazione dovrà dotarsi anche di Spid (sistema pubblico di identità digitale) o di altri sistemi affini, di pec e di firma digitale al fine di richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 7 - Associati

L'esercizio dei poteri di controllo della Comunità fa capo esclusivamente all'Associazione che li esercita per il tramite dei diritti di voto assegnati agli associati i quali possono essere esclusivamente persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dalle Regole Operative del GSE, che sono situati nel territorio dello stesso Comune in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla Comunità non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo di energia elettrica (Point of Delivery o "POD") collegati alla rete elettrica, per poter beneficiare degli incentivi relativi alla condivisione e per poter partecipare al meccanismo di configurazione.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, sia domestici che professionali, come individuati al punto 1.1.b dell'Allegato A alla Delibera A.R.E.R.A. n. 318/2020 e successive, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è destinato ai clienti finali aventi le caratteristiche di cui sopra, dovendosi ritenere il presente Statuto subordinato ed integrato dalle norme nazionali che impongano condizioni per l'adesione alle CER.

L'adesione all'Associazione è possibile nella forma di consumer (consumatore), ossia di soggetto che non dispone di un proprio impianto pur consumando l'energia condivisa dagli impianti della Comunità, di producer (produttore), ossia di soggetto che produce energia grazie ad un impianto alimentato da fonti rinnovabili e che cede l'energia alla Comunità o di prosumer (produttore e consumatore), ossia di associato che ha un impianto collegato al proprio contatore, con cui copre il suo fabbisogno elettrico, cedendo alla Comunità l'energia in esubero.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, è subordinata all'eventuale pagamento di una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Al fine di consentire lo sviluppo e la crescita della CER e di favorire le attività di supporto alle persone in situazione di povertà energetica, la quota può essere differenziata e/o azzerata per alcune categorie o tipologie di associato o utente che siano nuovi aderenti all'Associazione o che abbiano redditi bassi. Considerata la necessità di operare con configurazioni che hanno una circoscrizione territoriale corrispondente a quella delle cabine primarie, secondo le previsioni di legge e regolamentari, l'eventuale differenziazione e/o azzeramento delle quote di adesione può essere definita anche per aree geografiche, cabine primarie e/o configurazioni.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli associati devono avere i requisiti di cui agli artt. 31 comma 1 lett. b), c) ed e) D.Lgs. n. 199/2021 e di cui all'art. 3 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 210/2021, così come riproposti nelle Regole Operative GSE, per fare parte della Comunità.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo, il quale è tenuto a comunicarne in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti generali e/o di zona.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 60 (sessanta) giorni con delibera e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato nei 10 (dieci) giorni successivi, il quale può proporre ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva al ricevimento del ricorso.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.

Gli associati si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo e l'atto di adesione alla Comunità e che hanno approvato lo statuto e costituito il patrimonio.
- Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano l'eventuale quota deliberata per tale categoria di associati dal Consiglio Direttivo; agli associati ordinari vengono attribuiti i benefici derivanti dall'adesione alla Comunità;
- Onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i Soci Onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico delle configurazioni energetiche della Comunità, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia.

Gli associati, nell'ambito delle predette categorie, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 199/2021 e ai sensi dell'art. 14 comma 10 lett. f) D.Lgs. n. 210/2021, nonché delle Regole Operative del GSE di cui al Decreto CACER e TIAD, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica. Ogni associato, iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli Associati, ha diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- consultare i libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei verbali e delle adunanze dell'Assemblea, Libro dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi associativi) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato;
- ricoprire le cariche associative, se raggiunta la maggiore età;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato all'Associazione ai fini della richiesta di accesso agli incentivi dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 199/2021, secondo quanto previsto dalle Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD e dai provvedimenti di A.R.E.R.A., e ai fini della richiesta di accesso alle restituzioni di cui all'art. 32 comma 3 lett. a) D.Lgs. n. 199/2021, secondo quanto previsto dalle stesse Regole Operative e dai provvedimenti attuativi di A.R.E.R.A.

Tutti gli associati avranno il diritto e il dovere di conoscere i diritti e gli obblighi di cui al presente statuto.

Tutti gli associati dovranno comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo l'eventuale perdita dei requisiti per l'ammissione e il mantenimento dell'incentivo collegato al servizio di condivisione dell'energia.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Per recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, mediante e-mail, pec, raccomandata o altra modalità che ne assicuri la ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto con lo scadere dell'anno in corso ed è a titolo gratuito, fermo restando eventuali rimborsi delle spese per gli investimenti sostenuti dall'Associazione nella realizzazione degli impianti che siano equi e proporzionati, concordati anche tramite apposito Regolamento per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti.

È causa di esclusione dell'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dall'art. 31 comma 1 lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 199/2021, di cui all'art. 3 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 210/2021 e di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della Comunità ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso, salvo in ogni caso quanto maturato fino alla perdita dei requisiti.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nell'eventuale pagamento della quota associativa o delle eventuali quote stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- divenga indegno, intendendosi per tale la condanna definitiva in sede penale o l'interdizione dai pubblici uffici;
- perda dei requisiti necessari per beneficiare di ogni contributo ed in particolare del contributo in conto esercizio per l'energia condivisa.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 60 (sessanta) giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla proposizione del ricorso. Il ricorso non sospende gli effetti dell'esclusione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo e/o il Revisore, ove nominati;
- d) il Presidente;
- e) il Vicepresidente, ove nominato;
- f) il Tesoriere, ove nominato;
- g) le Assemblee di Configurazione, ove previste;

- h) il Comitato di Configurazione, ove previsto;
- i) il Referente;
- j) il Comitato Etico, ove nominato.

Il Consiglio Direttivo deve nominare il Presidente e il Vicepresidente tra i consiglieri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Presidente e di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli associati che al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, abbiano i requisiti per essere associati e siano iscritti al Libro degli Associati da almeno 3 (tre) mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. L'Assemblea è formata da tutte e 3 (tre) le diverse categorie di associati: gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati onorari.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) qualora non vi abbiano già provveduto le singole Assemblee di Configurazione, può determinare la Comunità quale soggetto unico (Referente), responsabile per la ripartizione dell'energia condivisa e per la gestione degli eventuali contributi ricevuti o del pagamento delle bollette;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario;
- d) nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- e) approva il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- f) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- g) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- h) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio,

ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze connesse con la struttura o l'oggetto dell'associazione lo richiedano, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera alle stesse condizioni di cui all'assemblea ordinaria, salvo quanto di seguito previsto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera su modificazioni dello statuto, fusioni, scissioni, trasformazioni dell'Associazione è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un quinto degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento

dell'Associazione è richiesto, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, salvo il caso in cui lo scioglimento si renda necessario per obbligo di legge.

Il voto si esercita in modo palese.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea degli Associati e sono scelti fra tutti gli associati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 25 D.Lgs. 199/2021.

Considerato che possono assumere il ruolo di associati anche società, cooperative, enti pubblici o privati e comunque persone giuridiche, il ruolo di Componente del Comitato Direttivo può essere assunto anche dalla persona giuridica che agirà per mezzo del suo legale rappresentante o di altra figura legittimata o delegata a rappresentarla. La delega potrà essere conferita anche solo per tutta l'attività sociale o particolarmente per una o più attività specifiche.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di consigliere dovrà darne comunicazione al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Tutti i consiglieri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo diversa comunicazione.

Nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione oltre la metà dei membri del Consiglio l'intero Consiglio si intenderà decaduto e l'Assemblea degli Associati dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Nel caso in cui venga meno per dimissioni, decadenza o qualsiasi altro motivo un solo consigliere, l'organo

di amministrazione provvede alla sua surroga attraverso la cooptazione dei membri. Qualora non fosse possibile procedere in tal senso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei componenti dell'Organo di Amministrazione che scadranno insieme a coloro che sono in carica all'atto della nomina.

I consiglieri che non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, di:

- a) nominare il Presidente e il Vicepresidente tra i consiglieri, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- b) determinare annualmente l'importo della quota associativa eventualmente dovuta;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea o dalle Assemblee di Configurazione;
- d) redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea degli Associati o dalle Assemblee di Configurazione;
- e) convocare l'Assemblea degli Associati e le eventuali Assemblee di Configurazione;
- f) redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- i) deliberare sul trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune, nonché sull'apertura e sulla chiusura di sezioni e sedi secondarie;
- j) deliberare sull'apertura di nuove configurazioni e sulla loro cessazione;
- k) predisporre ed approvare i Regolamenti necessari per regolamentare la vita dell'Associazione, ivi inclusi quelli per disciplinare il riparto dell'energia condivisa e degli incentivi e per la valorizzazione dell'energia connessa al servizio di autoconsumo diffuso, validi anche per singole configurazioni o per una o più categorie di associati;
- l) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli Associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- m) sottoporre all'Assemblea o alle singole Assemblee di Configurazione proposte e mozioni;
- n) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad Associazioni Temporanee di Impresa

("A.T.I."), Associazioni Temporanee di Scopo ("A.T.S."), Consorzi, contratti di Rete fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

o) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

p) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali;

q) promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno 2 (due) componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di uno strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire per iscritto a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'attività in Consiglio Direttivo può essere remunerata, ma in ogni caso è vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a

chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Salvo non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti; egli ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea degli Associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Egli inoltre cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 13 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Articolo 14 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in proposito, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c..

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Assemblee di Configurazione

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire delle Assemblee di Configurazione, ovvero delle assemblee che, per determinate e specifiche deliberazioni, possano raccogliere la volontà degli associati facenti parte della singola configurazione.

Hanno pertanto diritto di partecipare a tali assemblee, se istituite, tutti gli associati titolari di punti di prelievo o di immissione (POD) sottesi alla medesima cabina primaria per la quale sia stata attivata una specifica configurazione nel portale del GSE oppure facenti parte di una configurazione di area vasta; tali associati, al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, devono comunque possedere i requisiti necessari per essere associati ed essere iscritti al Libro degli Associati, con riferimento alla specifica configurazione, da almeno 3 (tre) mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Le Assemblee di Configurazione, così come l'Assemblea generale dell'Associazione, sono formate da tutte e 3 (tre) le diverse categorie di associati su base locale: gli associati fondatori, gli associati ordinari e gli associati onorari.

Le Assemblee di Configurazione, se istituite, hanno il compito di:

- a) nominare la Comunità quale soggetto delegato (Referente) della propria configurazione, responsabile in tale veste del riparto dell'energia elettrica condivisa e della gestione delle partite di pagamento delle bollette;

- b) approvare i regolamenti disciplinanti il funzionamento della propria configurazione, così come predisposti dal Consiglio Direttivo;

- c) deliberare, se a ciò chiamate dal Consiglio Direttivo, su altre questioni di stretta inerenza e competenza della propria configurazione.

Le Assemblee di Configurazione, se istituite, sono convocate dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, ogni qualvolta se ne presenti la necessità oppure qualora venga richiesto da un decimo degli associati facenti capo alla singola configurazione.

Le Assemblee di Configurazione, se istituite, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dall'associato più anziano presente alla riunione.

Le Assemblee di Configurazione sono convocate mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato facente parte della singola configurazione a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta al Consiglio Direttivo.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati aventi diritto.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea di Configurazione solo da altro associato iscritto alla medesima configurazione, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Le Assemblee di Configurazione sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima, le Assemblee di Configurazione sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi diritto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni delle Assemblee di Configurazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Il voto si esercita in modo palese.

Le Assemblee di Configurazione si svolgono normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti aventi diritto o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Le riunioni delle Assemblee di Configurazione possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle riunioni delle Assemblee di Configurazione sarà redatto apposito verbale in cui vanno raccolte le firme degli associati intervenuti su un apposito foglio presenze, di trasmettere gli atti al Presidente del Consiglio Direttivo, o al soggetto da questi delegato, per la trascrizione nel Libro istituito a cura del Consiglio Direttivo per ciascuna configurazione.

Articolo 18 - Comitato di Configurazione

Atteso che ai sensi delle Regole Operative GSE contenute nel Decreto CACER e TIAD, par. 1.2.2, una stessa comunità energetica può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, e considerato che l'Associazione ha dato vita ed intende richiedere l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per più configurazioni da aprire sotto più cabine primarie, e quindi dovrà gestire più configurazioni energetiche, su delibera del Consiglio Direttivo può essere nominato tra gli associati di ogni singola configurazione un Comitato di Gestione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri. Il Comitato di Gestione avrà funzione consultiva in merito alle delibere del Consiglio Direttivo aventi riflessi sulla configurazione in parola, nonché propositiva in merito alle regole di distribuzione delle partite economiche in seno alla configurazione medesima. Il Comitato di Gestione potrà pertanto proporre le deroghe ai criteri di riparto di cui al successivo art. 23.

Articolo 19 - Referente

Ai sensi delle Regole Operative GSE, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima Comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- da un produttore, membro della Comunità;
- da un cliente finale, membro della Comunità;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo o procura speciale, ha la rappresentanza legale della Comunità conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Il conferimento dell'incarico sarà affidato al Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza dei propri membri, approvando anche il compenso del Referente medesimo. Laddove questo superasse la misura del 15% (quindici per cento) di quanto erogato dal GSE per incentivi e rimborso costi di dispacciamento per l'anno di cui alla nomina, il compenso in parola dovrà essere sottoposto a ratifica

dell'Assemblea degli Associati, che delibererà secondo i quorum previsti per l'assemblea ordinaria in occasione della prima riunione utile, nei limiti dell'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20 - Comitato Etico

Il Comitato Etico è un organo eventuale che ha il compito di promuovere, coordinare e garantire l'aspetto solidale e sociale delle attività dell'Associazione, anche con riferimento alle aree locali in cui opera, o alle zone delle cabine primarie. A tal fine, se istituito, esprimerà delle linee di indirizzo per favorire le attività del Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Etico vengono scelti dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Comitato Etico possono essere scelti sia tra gli Associati o anche tra persone estranee all'Associazione.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento o estinzione, ed è costituito dalle risorse economiche percepite, come indicate all'articolo successivo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati qualora previsto dal presente Statuto.

Articolo 22 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati a fondo perduto e finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati ricevuti sia da parte di associati che da parte di non associati;
- d) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 199/2021, il cui accesso è regolamentato dall'A.R.E.R.A. e dalle Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, con i meccanismi fiscali, con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;
- f) restituzioni di cui all'art. 32 comma 3 lett. a) D.lgs. n. 199/2021, a cui accedere con le modalità previste dai provvedimenti attuativi di A.R.E.R.A. e dalle Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD, ovvero benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti legislativi e di attuazione;

g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali nei limiti delle entrate per attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi, tra cui attività di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali, la cessione di certificati verdi o bianchi e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione per i tempi di legge, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche ottenute.

Articolo 23 - Ripartizione degli incentivi

Sarà onere del Presidente, o del Referente esterno ove nominato, provvedere all'informazione tra gli associati degli esiti degli incentivi economici e di valorizzazione dell'energia, incluso anche l'eventuale rimborso dei costi di dispacciamento, erogati dal GSE o da terzi a favore della Comunità secondo le scadenze previste e secondo i criteri contenuti negli appositi Regolamenti delle singole configurazioni. L'Associazione potrà inoltre adottare anche propri Regolamenti specifici per la ripartizione dell'energia secondo le esigenze proprie degli associati di ciascuna configurazione in base all'energia condivisa e consumata per determinate cabine primarie o per determinate categorie di prosumers o consumatori.

Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a copertura dei costi di gestione dell'Associazione, nonché degli eventuali emolumenti percepiti dal Referente esterno, ove nominato.

La somma che dovesse eventualmente sopravanzare, per ciascuna configurazione, sarà ripartita secondo i criteri previsti dai singoli Regolamenti.

Tali benefici economici saranno, comunque, suddivisi tra i consumatori, i prosumers e i producer, ove presenti, proporzionalmente all'energia dichiarata per la determinazione dell'autoconsumo della singola configurazione, prodotta / immessa e consumata su base oraria da ciascun POD mantenendo comunque il criterio proporzionale anche laddove l'energia prelevata dagli associati consumatori superasse quella immessa dagli associati produttori / prosumers / produttori terzi.

Ai sensi del Decreto MASE 414 del 07.12.2023, art. 3, comma 2, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, e sue eventuali successive modificazioni, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 11 che precede.

I predetti criteri di ripartizione, così come quelli contenuti nei singoli Regolamenti, possono essere modificati dal Consiglio

Direttivo dell'Associazione con le maggioranze ivi previste.

È comunque facoltà dell'Assemblea degli Associati, ai sensi dell'art. 10 che precede, proporre e deliberare con i quorum previsti per l'assemblea ordinaria modifiche ai criteri di ripartizione economica che, in questo caso, prevarranno su quelli deliberati dal Consiglio Direttivo sempre comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti, ove necessario, saranno valorizzati in base all'ordine di allaccio, secondo le regole previste dal singolo Regolamento ovvero, in difetto, così come previsto dalle Regole Operative del GSE.

Non costituisce comunque distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma:

(i) di pagamento delle bollette di persone disagiate, siano esse associate o meno;

(ii) di restituzione delle sole spese di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutto o quota parte dei ricavi per restituzioni o incentivi di cui all'art. 32 comma 3 lett. a) D.Lgs. n. 199/2021.

Sono esclusi dalla ripartizione i ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione, anche se realizzati nei limiti di quanto previsto al paragrafo 2.2.2.1.3. delle Regole Operative GSE di cui al Decreto CACER e TIAD.

Eventuali modifiche della normativa di settore, sia essa di rango legislativo regolamentare o amministrativo, si intendono recepite automaticamente nel presente statuto senza bisogno di approvazione assembleare. L'Assemblea potrà sempre ratificare le modifiche normative.

Articolo 24 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze connesse con la struttura o l'oggetto dell'associazione lo richiedano, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto con criteri di trasparenza e idoneo a rendicontare in modo chiaro la situazione economica e finanziaria dell'Associazione; detto bilancio, con l'indicazione dei proventi e delle entrate, delle modalità di gestione e finanziamento, nonché l'indicazione dei proventi di cui illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione viene dato conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità alla

modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo deve tenere una contabilità separata per le attività commerciali di natura secondaria e strumentale eventualmente esercitate.

Qualora l'Associazione non aderisca al regime fiscale forfettario, il Consiglio Direttivo deve, altresì, predisporre, in relazione all'attività complessivamente svolta, le scritture contabili cronologiche e sistematiche di gestione previste per legge e, in relazione alle attività secondarie, accessorie e strumentali svolte con modalità commerciali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, tenere le scritture contabili semplificate, annotando cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso: il relativo importo; le generalità, l'indirizzo e il Comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento emesso. In tal caso, devono essere, altresì, annotate cronologicamente, in diverso registro o in corrispondenza alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio, con indicazione delle generalità del pagante e degli estremi della fattura.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea degli Associati, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, sarà pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, ai componenti dell'Organo di Controllo e agli associati incaricati di particolari funzioni. Gli avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle finalità statutariamente previste.

È consentita l'assenza di ogni scopo di lucro e fatto salvo quanto previsto all'art. 23 che precede, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate in favore di associati, lavoratori, componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o di cessazione individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea in convocazione straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore o, in mancanza, secondo quanto previsto dall'art. 9 Codice del Terzo Settore.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26 - Libri sociali

Oltre alle scritture contabili, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi associativi.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Ciascuna controversia derivante dall'applicazione di quanto contenuto nel presente Statuto e per qualsiasi causa imputabile all'attività statutaria sarà risolta mediante mediazione in conformità al Regolamento di mediazione della Camera Arbitrale di Venezia. Le relative spese saranno a carico di ciascuna parte e, con particolare riguardo all'Associazione, sostenute con le risorse economiche di cui all'art. 22 del presente Statuto.

Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione della controversia, la stessa sarà risolta mediante un arbitro disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Venezia. Sede dell'arbitrato sarà Venezia. L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Venezia secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.

L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del c.p.c..

Articolo 28 - Disposizioni generali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia. Il presente Statuto potrà essere adeguato in base alle modifiche normative, ai decreti e ai provvedimenti di attuazione successivamente intervenuti.

Considerato che l'acronimo E.T.S. contenuto nella denominazione dell'associazione può e deve essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'utilizzo di tale acronimo sarà sospeso e condizionato all'avvenuta iscrizione in tale Registro.

F.to Matteo De Poli

F.to Alberto Masiero Notaio (L.S.)